

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **324/1988** (ECLI:IT:COST:1988:324)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **10/03/1988**

Deposito del **17/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **30/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10617**

Atti decisi:

N. 324

## ORDINANZA 10-17 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di "delinquenza abituale" nonché dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:

a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonché nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono;

b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena;

Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale è stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*